

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

(delib. n. 1060/2018, delib. n. 1950/2018 e delib. n. 300/2019)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che in data 09.07.2019 è stata sottoscritta intesa con cui è stato approvato il regolamento di disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale, rinviando la formalizzazione dei contenuti degli artt. 10 (Lavoro supplementare e straordinario) e 11 (Pronta disponibilità) a successivo incontro;

Precisato che l'azienda, così come convenuto con le RSU/OO.SS, ha sottoposto la propria proposta di regolamentazione al gruppo tecnico paritetico sull'orario di lavoro;

Dato atto che in conclusione dei lavori del suddetto gruppo tale proposta è stata trasmessa dall'azienda alle RSU/OO.SS. in data 23.08.2019;

Considerato che sulla base di quanto sopra l'azienda ha formulato il testo dei suddetti articoli 10 e 11 inviandoli alle RSU/OO.SS. in data 16.09.2019;


Vista la richiesta di integrazione al testo proposto formulata dall'org.ne sindacale FP CGIL in data 23.09.2019;


Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'incontro odierno;


CONVENGONO

1. di approvare il testo degli art. 10 (Lavoro supplementare e straordinario) e art. 11 (Pronta disponibilità) del suddetto regolamento come da documento allegato;
2. di precisare che la disciplina contenuta nei suddetti articoli sostituisce la normativa vigente con effetto dal 1 gennaio 2020.


Per la Direzione Aziendale










Per le RSU




Per le OO.SS.





p.le FP-CGIL 

VEL-PSI 

Handwritten signature: *Alvin*

Handwritten signature: *[Signature]*



Art. 10 LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Il lavoro supplementare è quello eccedente l'orario concordato per il rapporto di lavoro a tempo parziale fino a concorrenza dell'orario di lavoro previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative ovvero per particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili ed impreviste.

E' facoltà del dipendente rifiutare lo svolgimento di tali prestazioni ove sussistano le seguenti comprovate esigenze:

- **lavorative** (esempio: derivanti da un ulteriore rapporto di lavoro attivato ed in essere nel rispetto della vigente normativa in materia);
- **di salute** (esempio: comportanti la necessità di sottoporsi a visite mediche, terapie e cure inconciliabili con l'orario supplementare richiesto);
- **familiari** (esempio: derivanti dalla necessità di attendere all'assistenza di componenti del nucleo familiare anziani, minori o disabili ovvero impegni scolastici dei propri figli che necessitano della presenza del genitore ovvero per la necessità di "recuperare" i figli presso i rispettivi asili nido scuole dell'infanzia/primarie);
- **formazione professionale.**

Le prestazioni di lavoro supplementare vanno contenute entro i tetti orari annui massimi di seguito riportati:

- per i rapporti di lavoro a tempo parziale al 50% il tetto è di 90 ore annue;
- per i rapporti di lavoro a tempo parziale al 75% il tetto è di 135 ore annue.

Dette prestazioni sono remunerate con la retribuzione prevista dal comma 5 dell'art. 62 del CCNL 21.05.2018 (retribuzione oraria art. 37 CCNL integrativo 20.09.2001 maggiorata del 15%) ed il relativo onere è posto a carico delle risorse destinate al lavoro straordinario.

Per le eventuali prestazioni eccedenti i suddetti limiti va programmato il relativo recupero.

Il lavoro straordinario è previsto per le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro a tempo parziale concordato, che superino anche la durata dell'orario di lavoro a tempo pieno.

In relazione all'organizzazione aziendale ed alle relative esigenze di servizio, il lavoro straordinario per il personale a tempo parziale è previsto per le sole prestazioni aggiuntive svolte durante il servizio di pronta disponibilità di cui al successivo art. 11.

Tali prestazioni sono retribuite con i compensi per il lavoro straordinario previsti per il medesimo servizio svolto dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e sono finanziate con le risorse a ciò destinate.

Art. 11 PRONTA DISPONIBILITA'

L'utilizzo del personale a tempo parziale per garantire il servizio di pronta disponibilità, ove questo è attivato, avviene con gli stessi criteri, modalità e compensi previsti per il personale a tempo pieno che svolge lo stesso servizio, con le precisazioni di seguito riportate.



I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale di tutti i ruoli assicurano per intero i turni di P.D. nei periodi di servizio.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale del ruolo sanitario assicurano il servizio di P.D. limitatamente alle situazioni di carenza organica e previo consenso degli interessati, nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D. Lgs. 151/2001 e alla L. 104/92.

Tale disciplina è estesa al personale a tempo parziale orizzontale del ruolo tecnico che svolge il servizio di P.D. in ambito sanitario.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate durante il servizio di P.D. non possono superare il tetto annuo di 102 ore.

Donna
da
circ. 02

ESCLUSO
de

Del...

per a

per me Don

per a